

#### Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 7

### Roma, 11 marzo 2020

Al Dirigente generale vicario

Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e

territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali

Magistrato della Corte dei conti delegato

all'esercizio del controllo

Organismo indipendente di valutazione

della performance

Comitati consultivi provinciali

### **Oggetto**

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti.

#### **Quadro normativo**

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articoli 2, 5, 8 e 10.

### **Premessa**

Il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nell'ambito delle misure in questione, è stata prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Si forniscono pertanto le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dagli articoli 5 e 8 del decreto legge e si illustrano le altre disposizioni di interesse, riguardanti la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 2 nonché la sospensione dei termini comportanti prescrizioni e decadenze, dei termini relativi alle procedure concorsuali, dei termini di notifica dei processi verbali e di esecuzione del pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 10, comma 4.

# A. Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 5 e 8

L'articolo 5, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9 ha disposto che Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020¹ sono i seguenti:

- 1) nella Regione Lombardia:
  - a) Bertonico (Istat 98002)
  - b) Casalpusterlengo (Istat 98010)
  - c) Castelgerundo (Istat 98062)
  - d) Castiglione D'Adda (Istat 98014)
  - e) Codogno (Istat 98019)
  - f) Fombio (Istat 98026)
  - g) Maleo (Istat 98035)
  - h) San Fiorano (Istat 98047)
  - i) Somaglia (Istat 98054)
  - I) Terranova dei Passerini (Istat 98057)

Tutti i suddetti Comuni sono in provincia di Lodi.

- 2) nella Regione Veneto:
  - a) Vo' (Istat 28105), in provincia di Padova.

L'articolo 8, comma 1, lettera b) dello stesso decreto legge ha disposto che *Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (2 marzo 2020) e fino al 30 aprile 2020: (...)* 

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 2 stabilisce che *I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso (...) dei contributi previdenziali nonchè assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.* 

### 1) Sospensione dei versamenti

Non risultano versamenti per l'assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata ricadente nei periodi di applicazione della sospensione previsti dalle due norme, vale a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2020, n. 52.

dire dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni sopra indicati e dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* con posizione assicurativa territoriale alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato. Infatti:

- a) il versamento del premio di autoliquidazione 2019/2020 (per le polizze dipendenti e le polizze artigiane) in unica soluzione e per la prima rata<sup>2</sup> è scaduto il 17 febbraio 2020, in data quindi antecedente sia al 23 febbraio 2020 che al 2 marzo 2020;
- b) sono del pari già scaduti in data antecedente al 23 febbraio 2020 anche i premi speciali relativi ai frantoi per la campagna olearia 2019/2020, i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e i premi speciali per gli alunni delle scuole non statali;
- c) per quanto riguarda i premi speciali unitari relativi a facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto e i premi speciali unitari per la piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari, non risultano rispettivamente cooperative e pescatori autonomi con posizioni assicurative territoriali ubicate nei Comuni sopra indicati.

In merito ai versamenti scaduti, si ricorda che la sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti rispettivamente il 23 febbraio 2020 e il 2 marzo 2020, pertanto in tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l'invito a regolarizzare di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Per espressa previsione normativa, inoltre, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda le rateazioni ordinarie<sup>4</sup> rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 ovvero dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020.

#### 2) Sospensione degli adempimenti relativi alle denunce retributive

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi di presentazione delle denunce retributive, la sospensione si applica soltanto al termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2019/2020 che quest'anno è scaduto il 2 marzo 2020, data dalla quale è anche entrato in vigore il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

L'unico altro termine relativo agli adempimenti in questione, ricadente nel periodo di sospensione indicato dall'articolo 5, riguarda infatti la presentazione entro il 30 aprile

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per i soggetti assicuranti che si avvalgono del pagamento in quattro rate ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Articolo 5, comma 1, secondo periodo e articolo 8, comma 2, secondo periodo, decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2020 dell'elenco trimestrale per la regolazione del 1° trimestre 2020 da parte delle cooperative dei facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori, per le quali tuttavia, come sopra precisato, non risultano posizioni assicurative territoriali nei Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

I soggetti assicuranti che non hanno trasmesso la dichiarazione delle retribuzioni entro il 2 marzo 2020 possono quindi usufruire della sospensione degli adempimenti di cui all'articolo 5, se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, e della sospensione di cui all'articolo 8 prevista a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei i *tour operator*, se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.

A tal fine gli interessati devono trasmettere **entro il 15 maggio 2020** tramite pec alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato 1 e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 **esclusivamente tramite il servizio Alpi online**, che sarà disponibile sul sito istituzionale <u>www.inail.it</u> –servizi online–autoliquidazione **dal 2 al 15 maggio 2020**.

Le Sedi competenti visualizzeranno la dichiarazione delle retribuzioni dall'apposita lista di evidenza relativa agli "scarti" con causale "ditta già autoliquidata" e dopo averla stampata e trattata nel sistema documentale rettificheranno le retribuzioni nei classificativi del codice ditta interessato.

Si precisa, infatti, che al fine di registrare in archivio tutti i pagamenti per il premio di autoliquidazione 2019/2020, compresi quelli effettuati dai soggetti assicuranti che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti, in via transitoria sarà calcolato il premio di autoliquidazione anche per i soggetti in discorso, sulla base delle ultime dichiarazioni delle retribuzioni presenti in archivio.

Con riguardo all'esatta individuazione delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei *tour operator*<sup>5</sup>, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha chiarito che per le prime si deve fare riferimento al codice Ateco 55 (alloggio) richiamato in modo integrale.

Pertanto la sospensione si applica alle imprese la cui attività economica è classificata a uno dei seguenti codici Ateco 2007, la cui lista è stata sottoposta al predetto dicastero:

55.10.00 Alberghi

55.20.10 Villaggi turistici

55.20.20 Ostelli della gioventù

55.20.30 Rifugi di montagna

55.20.40 Colonie marine e montane

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

5

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si ricorda che per le aziende in questione la normativa di riferimento è contenuta nell'Allegato 1 "Codice della normativa statale in tema di turismo" al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Si ricorda l'attività di agriturismo, disciplinata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 è esercitata dagli imprenditori agricoli, sempre che le attività di ricezione e ospitalità siano complementari e connesse a quella agricola principale, e quindi gli oneri per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono riscossi dall'Inps insieme ai contributi.

- 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 55.90.10 Gestione di vagoni letto
- 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.00 Attività dei tour operator
- 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 93.19.92 Attività delle guide alpine

# 3) Sospensione degli adempimenti relativi alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione

Ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa.

La predetta norma fissa il termine di presentazione dell'istanza di riduzione, unitamente alla prescritta documentazione probante gli interventi realizzati, al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Per l'anno 2020 il termine del 29 febbraio, essendo un sabato, è stato prorogato al 2 marzo primo giorno feriale successivo, stessa data di entrata in vigore del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui agli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, lettera b) del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 si applica, pertanto, anche con riferimento alla presentazione delle domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per l'anno 2020.

I soggetti assicuranti che non hanno presentato la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione entro il 2 marzo 2020 possono quindi usufruire della sospensione dei termini prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, fino al 30 aprile se gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati realizzati nell'anno 2019, con riferimento a una posizione assicurativa attiva nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020.

Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e di *tour operator* che non hanno presentato la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione entro il 2 marzo 2020 possono usufruire della sospensione dei termini di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del citato decreto legge 2 marzo 2020, n.9 fino al 30 aprile, se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva nel territorio dello Stato e classificati ai fini ATECO in uno dei codici indicati al paragrafo 2.

A partire dal 1º maggio sarà reso nuovamente disponibile il servizio *online* "Riduzione per prevenzione" che consentirà agli interessati di inoltrare **entro il 15 maggio 2020** telematicamente la domanda di riduzione in argomento, unitamente alla

documentazione probante gli interventi realizzati e alla domanda di sospensione dei termini degli adempimenti Inail di cui al modulo allegato 1.

# 4) Domande di riduzione presentate entro il 2 marzo prive della documentazione probante

Per tutte le imprese del territorio nazionale che hanno presentato la domanda di riduzione per prevenzione entro il termine del 2 marzo con allegata la dichiarazione dell'impresa di "versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati"<sup>6</sup>, la documentazione probante integrativa dovrà essere prodotta, telematicamente, entro termine del 15 maggio 2020.

Al tal fine, per consentire alle imprese interessate il completamento dell'istruttoria delle suddette domande, le Strutture territoriali devono loro preventivamente richiedere la documentazione probante integrativa tramite l'apposita funzionalità della procedura GRA Web e attendere il decorso del suddetto termine del 15 maggio prima di definire l'istanza.

## B. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione

L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 dei carichi affidati all'agente della riscossione per le persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020 e per i soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro maggio 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.<sup>7</sup>

Il comma 3, infine, relativamente ai soggetti indicati al comma 1 che hanno aderito alla cosiddetta "rottamazione ter" dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1º marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nota del 2 marzo 2020 protocollo 1204 con oggetto *Domande di riduzione per prevenzione per l'anno 2020. Termine di presentazione della documentazione probante. Istruzioni operative.*<sup>7</sup> Articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9:

Il pagamento si considera tempestivo se effettuato entro il 1º giugno 2020, essendo il 31 maggio giorno festivo.

## C. Sospensione dei termini disposta dall'articolo 10, comma 4

Per i soggetti che alla data del 2 marzo 2020 sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ha sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020, una serie di termini, tra i quali:

- i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali;
- i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Per quanto sopra esposto, per i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, è sospesa fino al 31 marzo 2020 la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione, nonché la notificazione degli illeciti amministrativi e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta di cui agli articoli 14 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il termine sospeso riprende a decorrere dal 1º aprile 2020.

Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione (22 febbraio 2020 – 31 marzo 2020), il termine riprende a decorrere dalla fine del medesimo periodo.

Nel caso la notificazione rientrante nei termini di sospensione sia stata già effettuata, sono comunque sospesi per il periodo 22 febbraio 2020 – 31 marzo 2020 i termini degli adempimenti previsti e gli stessi riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

Il Direttore generale f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 1